

Circolare per lo Studio

Principali scadenze 17-31 dicembre 2022 - Focus sul calcolo e versamento dell'acconto IVA

a cura di Saverio Cinieri

Nel periodo che va dal 17 al 31 dicembre oltre alle consuete scadenze ci sono alcuni importanti appuntamenti con il Fisco.

Tra questi si ricordano:

- il versamento dell'acconto IVA fissato al 27 dicembre;
- il versamento delle accise relative ai primi 15 giorni di dicembre fissati al 19 dicembre (per il pagamento con Modello F24) o al 27 dicembre (per il pagamento presso la tesoreria dello Stato ovvero tramite conto corrente postale o bonifico, bancario o postale, in favore della medesima tesoreria dello Stato);
- l'invio fissato al 21 dicembre per la comunicazione relativa ai crediti d'imposta contro il caro energia relativi ai primi due trimestri 2022.

19 LUNEDÌ

ACCISE

Accise

Attività - Liquidazione e pagamento delle accise sui prodotti immessi in consumo nel territorio dello Stato nei primi 15 giorni di dicembre.

Soggetti obbligati - I soggetti obbligati al versamento delle accise, sono:

- il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l'immissione in consumo e, in solido, i soggetti che si siano resi garanti del pagamento ovvero il soggetto nei cui confronti si verificano i presupposti per l'esigibilità dell'imposta;
- il destinatario registrato che riceve i prodotti soggetti ad accisa alle condizioni di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 504/1995 e, relativamente all'importazione di prodotti sottoposti ad accisa;
- il debitore dell'obbligazione doganale individuato in base alla relativa normativa e, in caso di importazione irregolare, in solido, qualsiasi altra persona che ha partecipato all'importazione.

Modalità - Versamento con il modello unificato F24, con esclusione della compensazione di eventuali crediti.

20 MARTEDÌ

TASSE E IMPOSTE VARIE

Assicurazioni - Versamento imposta inerente ai premi e agli accessori

Attività - Determinazione e pagamento da parte degli assicuratori dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel corso del precedente mese di novembre e sugli eventuali conguagli di tributo dovuti per lo scorso mese di ottobre.

Soggetti obbligati - Compagnie ed imprese di assicurazione.

Modalità - Versamento utilizzando il modello F24-Accise, esclusivamente in via telematica.

21 MERCOLEDÌ

COMUNICAZIONI

Crediti d'imposta imprese energivore, gasivore e non: comunicazione bonus del 1° e 2° trimestre 2022

Attività - Termine entro il quale è possibile inviare il "Modello per la comunicazione della cessione dei crediti d'imposta" relativo al 1° e 2° trimestre 2022.

Soggetti obbligati - Sono tenuti ad effettuare l'invio della comunicazione in oggetto i soggetti beneficiari dei crediti d'imposta contro il caro energia relativi al 1° e 2° trimestre 2022.

Modalità - La comunicazione, che va inviata con modalità telematiche, riguarda i bonus relativi ai codici tributo 7720, 7721, 7722, 7723, 7724, 7725, 7726 e 7728.

27 MARTEDÌ

ACCISE

Accise

Attività - Liquidazione e pagamento delle accise sui prodotti immessi in consumo nel territorio dello Stato nei primi 15 giorni di dicembre.

Soggetti obbligati - I soggetti obbligati al versamento delle accise, sono:

- il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l'immissione in consumo e, in solido, i soggetti che si siano resi garanti del pagamento ovvero il soggetto nei cui confronti si verificano i presupposti per l'esigibilità dell'imposta;
- il destinatario registrato che riceve i prodotti soggetti ad accisa alle condizioni di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 504/1995 e, relativamente all'importazione di prodotti sottoposti ad accisa;
- il debitore dell'obbligazione doganale individuato in base alla relativa normativa e, in caso di importazione irregolare, in solido, qualsiasi altra persona che ha partecipato all'importazione.

Modalità - Versamento presso la tesoreria dello Stato ovvero tramite conto corrente postale o bonifico, bancario o postale, in favore della medesima tesoreria dello Stato.

IVA

IVA - Versamento acconto

Attività - Liquidazione e pagamento dell'acconto Iva 2022, tenendo presente che per i soggetti in regime trimestrale non si è dovuta alcuna maggiorazione.

Soggetti obbligati - Soggetti esercenti attività d'impresa e/o arti e professioni in regime IVA.

Modalità - Versamento utilizzando il modello F24 con modalità telematiche, evidenziando i codici tributo "6013-versamento acconto per IVA mensile" o "6035-versamento acconto per IVA trimestrale".

Per maggiori dettagli vedi l'Approfondimento.

IVA

Elenchi Intrastat - Periodicità mensile

Attività - Presentazione degli elenchi riepilogativi (Intrastat) relativi a novembre (soggetti mensili).

Da segnalare che:

- ai fini fiscali, c'è soltanto l'obbligo di trasmissione degli elenchi riepilogativi concernenti le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti UE;
- non vanno presentati gli elenchi riepilogativi concernenti gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi ricevute.

Devono essere presentati ai soli fini statistici:

- gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di beni (Modello INTRA 2bis) qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 350.000 euro;
- gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di servizi (Modello INTRA 2quater) qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 100.000 euro.

Inoltre, per gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni di beni (Modello INTRA 1bis), la compilazione è facoltativa per i soggetti che presentano detti elenchi con periodicità mensile, che non hanno realizzato in alcuno dei quattro trimestri precedenti, cessioni intracomunitarie di beni per un ammontare totale trimestrale uguale o superiore a 100.000 euro.

Soggetti obbligati - Soggetti passivi IVA che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti cessioni di un ammontare totale trimestrale superiore a 50.000,00 euro.

Modalità - Trasmissione esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle dogane tramite il servizio Telematico Doganale E.D.I.-Electronic Data Interchange oppure all'Agenzia delle entrate degli elenchi riepilogativi delle cessioni e/o degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi intracomunitarie.

28 MERCOLEDÌ

TASSE E
IMPOSTE
VARIE**Prelievo erariale unico apparecchi da intrattenimento**

Attività - Pagamento della terza rata del sesto periodo contabile (mesi di novembre e dicembre), pari al 25% del PREU dovuto per il quarto periodo contabile (mesi di luglio e agosto).

Soggetti obbligati - Esercenti attività di intrattenimento (concessionario di rete) ai quali Aams-Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento per il gioco lecito.

Modalità - Il pagamento deve essere eseguito, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica, specificando il codice tributo: "5160-prelievo erariale unico ed interessi - VI periodo contabile - sugli apparecchi e congegni da gioco di cui all'art. 110, c.6, del TULPS (ris. n. 239/E del 06/09/2007)".

31 SABATO

COMUNICAZIONE

Soggetti che effettuano operazioni in oro

Attività - Termine ultimo per la presentazione all'Ufficio Italiano Cambi (UIC) della dichiarazione relativa le operazioni effettuate nel mese precedente di valore pari o superiore a euro 12.500,00.

Soggetti obbligati - I soggetti persone fisiche nell'esercizio d'impresa, arte o professione o le persone giuridiche che hanno effettuato nel mese transazioni in oro da investimento e in materiale d'oro ad uso prevalentemente industriale, nel territorio dello stato o con l'estero, di importo superiore ad euro 12.500.

Modalità - Le operazioni vengono trasmesse telematicamente alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria) utilizzando le funzionalità disponibili sul portale Infostat-UIF.

COMUNICAZIONE	<p>Dichiarazione ritenuta ridotta sulle provvigioni</p> <p>Attività - Termine ultimo per la presentazione ai propri committenti, preponenti o mandanti, dell'attestazione di avvalersi in via continuativa dell'opera di dipendenti e/o di terzi per usufruire dell'applicazione di una ritenuta d'acconto in misura ridotta.</p> <p>Soggetti obbligati - Soggetti che effettuano prestazioni, anche occasionali, inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari che ricevono provvigioni comunque denominate.</p> <p>Modalità - La dichiarazione può essere redatta in forma libera.</p>
COMUNICAZIONE	<p>Regime del patrimonio amministrato – Capital gain – Opzione</p> <p>Attività - Esercizio dell'opzione o della revoca per l'applicazione dell'imposta sostitutiva sul capital gain in relazione al metodo del patrimonio amministrato per l'anno successivo.</p> <p>Soggetti obbligati - Soggetti, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che risultano essere possessori di titoli, quote o certificati, diversi dalle partecipazioni qualificate, che nell'ipotesi di cessione sono soggetti ad imposta sostitutiva sul capital gain, in custodia o in amministrazione presso banche, Sim, o altri intermediari professionali autorizzati.</p> <p>Modalità - Invio di una specifica comunicazione, debitamente sottoscritta, al soggetto che risulta incaricato della custodia o dell'amministrazione.</p>
COMUNICAZIONE	<p>Regime di risparmio gestito – Capital gain – Opzione</p> <p>Attività - Esercizio dell'opzione o della revoca per l'applicazione dell'imposta sostitutiva sul capital gain in relazione al metodo del risparmio gestito per l'anno successivo.</p> <p>Soggetti obbligati - Soggetti, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che hanno conferito ad un soggetto abilitato, l'incarico di gestire somme di denaro o beni diversi da quelli relativi alle imprese.</p> <p>Modalità - Invio di una specifica comunicazione, debitamente sottoscritta, al soggetto gestore.</p>

SCADENZE AGGIORNATE AL 14 DICEMBRE 2022

Per ulteriori eventuali aggiornamenti, si rimanda alla consultazione delle Scadenze On line

L'Approfondimento

Acconto IVA – Modalità operative per il calcolo e versamento

Entro il 27 dicembre 2022, come di consueto, i soggetti IVA sono tenuti al versamento dell'acconto IVA dovuto per l'anno in corso.

Il versamento dell'acconto è dovuto in relazione alle liquidazioni periodiche di chiusura, ossia alle liquidazioni riguardanti l'ultimo mese o l'ultimo trimestre dell'anno.

Si tratta, in particolare, delle liquidazioni relative:

- al mese di dicembre per i contribuenti mensili;*
- al trimestre ottobre-dicembre per i contribuenti trimestrali ordinari;*
- al quarto trimestre per i contribuenti trimestrali "speciali" di cui all'art. 74 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.*

Soggetti interessati ed esonerati

Sono obbligati al versamento dell'acconto IVA **tutti i contribuenti IVA**, salvo alcune **eccezioni**.

Infatti, non sono tenuti al pagamento dell'acconto **coloro che non sono tenuti a effettuare le liquidazioni periodiche IVA**, mensili o trimestrali (per esempio, gli agricoltori esonerati e chi ha optato per il regime forfetario) e gli **enti pubblici territoriali** che esercitano attività rilevanti ai fini IVA (per esempio, i Comuni che gestiscono l'erogazione di acqua, gas, energia elettrica e vapore).

Scendendo un po' più nel dettaglio, non devono versare l'acconto:

- **coloro che non dispongono dei dati, su cui sostanzialmente si basa il calcolo**, come ad esempio è il caso dei soggetti che:
 - hanno cessato l'attività, anche per decesso, entro il 30 novembre se mensili o entro il 30 settembre se trimestrali oppure hanno iniziato l'attività;
 - hanno chiuso il periodo d'imposta precedente con un credito di imposta (risultante anche dalla liquidazione IVA periodica), a prescindere dalla presentazione della richiesta di rimborso;
 - pur avendo effettuato un versamento per il mese di dicembre o per l'ultimo trimestre del periodo d'imposta precedente, oppure in sede di dichiarazione annuale per il periodo d'imposta precedente, prevedono di chiudere la contabilità IVA per l'anno interessato con una eccedenza detraibile di imposta.
- **i contribuenti per i quali risulta un importo dovuto a titolo d'acconto non superiore a 103,29 euro;**
- **i contribuenti che**, nel periodo d'imposta, **hanno effettuato soltanto operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta** o, comunque, senza obbligo di pagamento dell'imposta;
- **i produttori agricoli esonerati** (art. 34, comma 6, D.P.R. n. 633/1972);
- **i soggetti che esercitano attività di spettacoli e giochi in regime speciale;**
- **le associazioni sportive dilettantistiche, nonché le associazioni senza fini di lucro e quelle pro loco, in regime forfetario;**

- i **raccoglitori e i rivenditori di rottami, cascami, carta da macero, vetri e simili**, esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento del tributo;
- gli **imprenditori individuali che hanno dato in affitto l'unica azienda**, entro il 30 settembre, se contribuenti trimestrali o entro il 30 novembre, se contribuenti mensili, a condizione che non esercitino altre attività soggette all'IVA;
- i **contribuenti in regime "forfetario"** (art. 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014) e dei "minimi" (art. 1, commi da 96 a 117, Legge n. 244/2007, art. 27, D.L. 6 luglio 2011, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni).

Metodi di calcolo

Il contribuente può scegliere, a seconda della convenienza, tra tre diversi metodi di calcolo:

- storico
- previsionale
- analitico

Metodo storico

Si tratta del metodo più semplice in quanto si determina calcolando l'**88% del versamento effettuato, o che avrebbe dovuto essere effettuato, per il mese o trimestre dell'anno precedente**.

Il versamento preso a base del calcolo deve essere al lordo dell'acconto dovuto per l'anno precedente, quindi:

- per i contribuenti mensili: dalla liquidazione periodica relativa al mese di dicembre 2021;
- per i contribuenti trimestrali ordinari: dalla dichiarazione annuale IVA;
- per i contribuenti trimestrali "speciali" di cui all'art. 74, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972 (autotrasportatori, distributori di carburante, imprese di somministrazione acqua, gas, energia elettrica, ecc.): dalla liquidazione periodica del quarto trimestre 2021.



Attenzione

Per i **contribuenti trimestrali**, il "dato storico" di riferimento è dato dalla somma dell'imposta versata a titolo di acconto per l'anno d'imposta 2021 e di quella a saldo dovuta per il medesimo anno al netto della maggiorazione a titolo d'interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale a titolo di "indennizzo" della dilazione del versamento dell'imposta concessa (risoluzione n. 157/E/2004).

Metodo previsionale

Con il metodo previsionale l'acconto viene calcolato sulla base di una **stima delle operazioni che si ritiene di effettuare fino al 31 dicembre**.

Con questo metodo, l'acconto è pari all'**88% dell'IVA che si prevede di dover versare**:

- per il mese di dicembre, se si tratta di contribuenti mensili;
- in sede di dichiarazione annuale IVA o del modello Redditi, se si tratta di contribuenti trimestrali ordinari;
- per il quarto trimestre, per i contribuenti trimestrali "speciali".



Attenzione

Per rendere omogenei il dato storico con quello previsionale, occorre considerare il **dato previsionale al netto dell'eventuale eccedenza detraibile riportata dal mese o dal trimestre precedente** (circolare 3 dicembre 1991, n. 52/446038).

Metodo analitico

Il calcolo con il metodo analitico si basa sulle **operazioni effettuate fino al 20 dicembre** e l'acconto da pagare è pari al **100% dell'importo risultante da un'apposita liquidazione** che tiene conto dell'IVA relativa alle operazioni effettuate ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 633/1972, e precisamente:

- operazioni annotate nel registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi) dal 1° dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali);
- operazioni effettuate, ma non ancora registrate o fatturate, dal 1° novembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o fino al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali);
- operazioni annotate nel registro delle fatture degli acquisti dal 1° dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali).

In sintesi, il contribuente deve quindi effettuare una liquidazione atipica dell'IVA relativa ai predetti periodi (1.12 – 20.12.2022 o 1.10 – 20.12.2022), il cui risultato a debito dovrà essere versato interamente (e non nella misura dell'88%).

Versamento

Il versamento dell'acconto IVA va effettuato utilizzando il modello di pagamento F24 con i seguenti codici tributo:

- "6013" per i contribuenti mensili;
- "6035" per quelli trimestrali.

L'anno di riferimento da indicare è il "2022".

Il modello F24 va pagato utilizzando esclusivamente la **modalità telematica**. È possibile compensare l'importo dovuto a titolo d'acconto con eventuali crediti di imposte o contributi di cui il contribuente abbia la disponibilità e, a differenza di quanto previsto per le liquidazioni periodiche, i contribuenti trimestrali ordinari non devono applicare la maggiorazione degli interessi dell'1%.

L'acconto, successivamente, in sede di dichiarazione IVA 2023 relativa all'anno 2022, dovrà essere scomputato dall'imposta dovuta risultante dalla liquidazione effettuata per il mese di dicembre per i contribuenti mensili (con pagamento al 16 gennaio 2023), per il quarto trimestre 2022 per i contribuenti trimestrali speciali (con pagamento entro il 16 febbraio 2023), o dalla liquidazione annuale per l'anno 2022 per i contribuenti trimestrali su opzione (pagamento entro il 16 marzo 2023).

Sanzioni e ravvedimento

La sanzione amministrativa prevista in caso di **omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'acconto** è pari al 30% dell'importo non versato oltre ad interessi.

È possibile, comunque, usufruire del **ravvedimento operoso** entro i seguenti termini:

- entro 14 giorni versando, oltre all'imposta dovuta e agli interessi legali, una sanzione pari allo 0,1% per ogni giorno di ritardo;
- entro 30 giorni, versando, oltre all'imposta dovuta e agli interessi legali, una sanzione del 1,5% (pari a 1/10 del 15%) dell'importo non versato;
- entro 90 giorni, versando, oltre all'imposta dovuta e agli interessi legali, una sanzione del 1,67% (pari a 1/9 del 15%) dell'importo non versato;
- entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale la violazione è stata commessa, versando, oltre all'imposta dovuta e agli interessi legali, la sanzione del 3,75% (cioè 1/8 del 30%) dell'importo non versato.